



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 2-2022
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

34



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Presentazione

In questo numero la sezione di legislazione e giurisprudenza canonica ospita alcuni provvedimenti con cui si interviene sull'assetto normativo ecclesiale disegnato dalla Costituzione Apostolica "*Praedicate Evangelium*" sulla Curia Romana.

In particolare il *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 22 agosto 2022 fornisce l'interpretazione per cui "l'attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all'Istituto per le Opere di Religione".

Con *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 7 settembre 2022 è stata invece trasferita la competenza per la pastorale dei fedeli che intraprendono i viaggi per motivi di pietà o di studio o di svago dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale alla Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l'Evangelizzazione.

Degno di nota è il «motu proprio» sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana del 5 dicembre 2022 cui si aggiunge, in pari data, la legge n. DL sulle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano.

Nella sottosezione dedicata alla legislazione e giurisprudenza vaticana vengono altresì pubblicati un Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato vaticano relativo alla promulgazione delle Linee guida del Servizio vaticano di accompagnamento dei minori, e due leggi della Pontificia Commissione per lo SCV con cui vengono apportate significative modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale vigenti nella *Civitas Vaticana*, e viene disciplinata la raccolta di prove dichiarative all'estero.

***Rescriptum ex Audientia SS.mi* circa l'Istruzione sull'Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede**

Istruzione sull'Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede.

1. Il Santo Padre Francesco, nell'udienza concessa al Segretario di Stato, il giorno 22 agosto, ha stabilito di emanare la presente Istruzione sull'amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con essa.

2. Il Santo Padre ha disposto che esso abbia natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al Rescritto o specificamente riferita a speciali cose.

3. L'articolo 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, deve interpretarsi nel senso che l'attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all'Istituto per le Opere di Religione.

4. La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziarie e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute, presso Istituzioni finanziarie diverse dallo IOR devono informare lo IOR e trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1° settembre 2022.

5. Esso entra in vigore immediatamente tramite pubblicazione sull'Osservatore Romano. Eventuali atti adottati in precedenza in difformità devono essere resi conformi rispetto alle presenti istruzioni.

FRANCISCUS

***Rescriptum ex Audientia SS.mi* sul passaggio di competenza della pastorale del turismo**

Considerato che

– la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988, ispirandosi al Magistero del Concilio Vaticano II (cfr. Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, del 28 ottobre 1965, n. 16), ha attribuito al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti la competenza sia della pastorale degli esuli, dei migranti, dei nomadi, della gente del circo, dei marittimi e degli addetti a trasporti aerei (cfr. art. 150 *Pastor Bonus*), sia dell'assistenza spirituale di chi viaggia (cfr. art. 151 *Pastor Bonus*);

– con Motu Proprio *Humanam progressionem*, del 17 agosto 2016, le competenze del summenzionato Pontificio Consiglio sono state trasferite al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;

– con Motu Proprio *Sanctuarium in Ecclesia*, dell'11 febbraio 2017, si è provveduto a trasmettere alcune competenze di cui al citato art. 151 della *Pastor Bonus* al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione;

– la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, del 19 marzo 2022, ha richiesto una redistribuzione delle menzionate competenze,

il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il giorno 7 settembre 2022, ha stabilito di trasferire la competenza per la pastorale dei fedeli che intraprendono i viaggi per motivi di pietà o di studio o di svago dal medesimo Dicastero alla Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l'Evangelizzazione.

Il presente Rescritto entrerà in vigore il 1° ottobre 2022 con la pubblicazione su "L'Osservatore Romano" e quindi sugli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 30 settembre 2022

Card. Michael Czerny, S.I.
Prefetto

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana

«*Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti*» (Lc 16,10a). In seguito alla riforma complessiva dell'assetto istituzionale della Curia Romana che ho voluto attuare tramite la recente Costituzione Apostolica *Preadicate Evangelium*, si rende necessario disciplinare anche i diversi fondi, fondazioni ed enti che, nel corso degli anni, sono nati in seno alle Istituzioni curiali e che sono dalle stesse direttamente dipendenti.

Benché tali enti abbiano una personalità giuridica formalmente separata ed una certa autonomia amministrativa, si deve riconoscere che essi sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle Istituzioni curiali al servizio del ministero del Successore di Pietro e che, pertanto, anch'essi sono, se non diversamente indicato dalla normativa che li istituisce in qualche modo, enti pubblici della Santa Sede. Poiché i loro beni temporali sono parte del patrimonio della Sede Apostolica, è necessario che essi siano sottoposti non solo alla supervisione delle Istituzioni curiali dalle quali dipendono, ma anche al controllo e alla vigilanza degli Organismi economici della Curia Romana.

In questo modo, considerando il can. 116 § 1 del *Codex Iuris Canonici*, le persone giuridiche strumentali vengono ad essere chiaramente distinte dalle altre fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro che, benché aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, sono tuttavia nati dall'iniziativa di privati e non sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle Istituzioni curiali. Essi sono retti da propri statuti e non da queste norme, a meno che non si disponga espressamente altro.

Pertanto, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, stabilisco:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica alle persone giuridiche strumentali, intendendo per tali gli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia e aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, con esclusione delle Istituzioni curiali e degli Uffici della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2

Supervisione istituzionale

L'Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica cura il corretto funzionamento dell'ente nel perseguimento delle finalità statutarie. A tal fine, provvede:

a) alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti legali, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilità, di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. h);

b) ad annullare, sentiti gli amministratori e l'organo di controllo interno, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto. L'annullamento dell'atto non pregiudica eventuali diritti acquisiti da terzi in buona fede;

c) allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformità dalla legge o dallo statuto;

d) alla valutazione dei contenuti del piano di attività della persona giuridica con possibilità di far pervenire indicazioni sulla rispondenza dello stesso alle finalità statutarie;

e) ad analizzare i verbali dell'organo cui spetta l'amministrazione della persona giuridica, che gli devono essere trasmessi, con possibilità di far pervenire osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalità statutarie;

f) a esprimere le proprie valutazioni sulla corrispondenza degli atti di amministrazione straordinaria alle finalità istituzionali, per l'approvazione *ad validitatem* della Segreteria per l'Economia;

g) a far pervenire le proprie osservazioni sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo, prima che siano presentati per l'approvazione.

Articolo 3

Vigilanza e controllo in materia economico-finanziaria

1. La Segreteria per l'Economia esercita la vigilanza e il controllo sulle persone giuridiche strumentali a norma del proprio statuto. In particolare:

a) analizza le scritture contabili e fornisce assistenza e supporto;

b) sentita l'Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica, rilascia l'autorizzazione *ad validitatem* per gli atti di straordinaria amministrazione;

c) nomina il presidente del collegio dei sindaci o dei revisori, ovvero il sindaco o il revisore unico, ove previsti dagli Statuti degli enti indicati in un'apposita lista approvata dal Consiglio per l'Economia, verificandone l'onorabilità, la professionalità e l'assenza di conflitti di interesse;

d) può condurre verifiche *in loco*;

e) analizza il rendimento della gestione economica e amministrativa e formula raccomandazioni su eventuali azioni correttive che si rendano necessarie.

2. La Segreteria per l'Economia, sentiti l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e l'Ufficio del Revisore Generale, per quanto di competenza, adotta o raccomanda l'adozione da parte delle persone giuridiche strumentali delle misure adeguate per la prevenzione e il contrasto di attività criminose.

Articolo 4

Scritture contabili

1. Le persone giuridiche strumentali devono presentare alla Segreteria per l'Economia il bilancio preventivo e quello consuntivo nei termini stabiliti dalla medesima Segreteria.

2. Su richiesta del Consiglio per l'Economia o della Segreteria per l'Economia, le scritture contabili devono essere sottoposte all'Ufficio del Revisore Generale o a un revisore esterno indicato dal Consiglio per l'Economia.

3. I bilanci preventivi e consuntivi delle persone giuridiche strumentali, muniti delle relazioni previste dallo statuto e dalla legge, sono trasmessi alla Segreteria per l'Economia, che li presenta per l'approvazione al Consiglio per l'Economia. L'organo amministrativo della persona giuridica strumentale, prima di presentare la proposta di bilancio per l'approvazione, deve ottenere il parere dell'Istituzione curiale da cui dipende canonicamente.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1. L'Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica, la Segreteria per l'Economia e l'Ufficio del Revisore Generale possono sempre accedere a:

a) le scritture contabili, i documenti giustificativi e le informazioni relative alle transazioni finanziarie;

b) i dati identificativi di:

- associati;

- titolari effettivi;

- membri degli organi di governo;

- prestatori di servizio volontario;

- donatori;

- beneficiari delle attività oppure, qualora ciò non sia possibile per la natura delle prestazioni, le categorie di beneficiari.

2. Le autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano scam-

biano informazioni ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali secondo la disciplina vigente nello Stato.

Articolo 6

Estinzione e devoluzione dei beni

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, le persone giuridiche strumentali sono soppresse e poste in liquidazione con decreto dell'Istituzione curiale da cui dipendono canonicamente, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento. Il decreto è comunicato senza indugio al Prefetto della Segreteria per l'Economia.

2. In mancanza di una specifica previsione dello statuto o dell'atto costitutivo, l'Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica nomina uno o più commissari liquidatori.

3. Soddisfatti i creditori e devoluti i beni, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e trasmetterlo alla Segreteria per l'Economia che lo sottopone al Consiglio per l'Economia per l'approvazione.

4. Su indicazione dell'Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica, i liquidatori provvedono alla devoluzione del patrimonio residuo alle persone giuridiche indicate dall'atto costitutivo o dallo statuto. In ogni altro caso, esso è devoluto alla Sede Apostolica.

5. Di seguito, la Segreteria per l'Economia comunica l'approvazione del bilancio di liquidazione al Presidente del Governatorato, che, con proprio decreto, prende atto dell'estinzione dell'ente e ne dispone la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

6. Le scritture contabili, i documenti e i dati di cui agli articoli 4 e 5, e i libri sociali dell'ente soppresso devono essere depositati presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato che provvede a conservarli per un termine di 10 anni dall'estinzione della persona giuridica.

Articolo 7

Rinvio alla legge vaticana

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente normativa, alle persone giuridiche strumentali si applicano le disposizioni generali stabilite dalla legge vaticana in materia di:

- a) requisiti di costituzione della persona giuridica;
- b) iscrizione della persona giuridica nel registro dello Stato della Città del Vaticano;
- c) libri sociali obbligatori;

- d) obblighi di registrazione e conservazione;
- e) misure di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa;
- f) organizzazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato, se applicabili;
- g) sanzioni amministrative;
- h) requisiti che devono essere posseduti dai membri dell'organo di gestione e dai liquidatori.

2. Per la costituzione delle persone giuridiche strumentali e per la loro iscrizione nel registro dello Stato della Città del Vaticano è richiesta la preventiva autorizzazione della Segreteria di Stato.

Articolo 8

Norma transitoria

Le persone giuridiche strumentali esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente Motu proprio entro tre mesi dall'entrata in vigore.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, e successivamente inserita negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, a partire dall'8 dicembre 2022.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 5 dicembre dell'anno 2022, decimo del Pontificato.

FRANCESCO

Decreto N. DXXII del Presidente del Governatorato relativo dello Stato della Città del Vaticano con il quale sono promulgate le Linee Guida del Servizio di Accompagnamento di cui alla Legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili del 26 marzo 2019

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

vista la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre

2000;

vista la Legge n. LXXI sulle Fonti del Diritto del 1° ottobre 2008;

vista la Legge n. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018;

vista la Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili del 26 marzo 2019;

visto il decreto del Presidente del Governatorato del 9 luglio 2019 che istituisce presso la Direzione di Sanità e Igiene il Servizio di accompagnamento per le vittime degli abusi;

desiderando introdurre misure specifiche all'interno del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per la cura e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili

ha emanato il seguente

DECRETO

Articolo 1

Sono promulgate le Linee Guida del Servizio di accompagnamento presso la Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Articolo 2

Il presente Decreto entra in vigore con decorrenza immediata.

L'originale del presente Decreto e dell'annesso allegato, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli

Acta Apostolicae Sedis e mediante affissione nel Cortile di S. Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e nell'Ufficio Postale dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, ventuno maggio duemilaventidue

Presidente

Visto
Il Segretario Generale

Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

- Il Servizio di accompagnamento presso la Direzione di Sanità e Igiene
- vista la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019;
 - vista la Legge N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019;
 - visto il Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 9 luglio 2019 (Prot. N. AS/13148/2019);
 - attesa la necessità di promuovere la tutela dei minori e delle persone vulnerabili con procedure specifiche che diano attuazione al disposto delle norme vigenti;
- ha adottato le seguenti:

LINEE GUIDA

1. PREMESSA

Considerata la sua natura e specificità, lo Stato della Città del Vaticano promuove la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi come definiti dall'Art. 1 della Legge N. CCXCVII del 26 marzo 2019. Questa azione è parte fondamentale dell'impegno per la protezione della dignità di ogni persona umana. Ogni ostacolo posto alla maturazione dei minori e delle persone vulnerabili e qualsiasi abuso e maltrattamento perpetrato sui medesimi che si intende prevenire e combattere con assoluta determinazione, oltre ad essere un delitto, è una grave violazione dei precetti alla base dell'annunzio evangelico.

Per questo la Chiesa promuove e supporta la tutela, la salvaguardia e il benessere di tutte le genti ed in particolare dei minori e delle persone vulnerabili e, in caso di accertamento di abuso, nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore o della persona vulnerabile, si adopera per proteggerli, supportarli, indirizzarli verso la forma più appropriata di trattamento e di recupero.

Di conseguenza, sono articolate le seguenti procedure atte a prevenire la possibilità di futuri abusi, a creare ambienti sicuri dove ciascuno sia informato dei pericoli e delle responsabilità individuali nel prevenirli, a formare in via continuativa tutte le persone coinvolte secondo la legge, nonché a facilitare l'accoglienza, l'ascolto e la guarigione delle vittime e delle loro famiglie.

2. PRINCIPI ISPIRATORI

Le politiche e le procedure contenute in queste linee guida sono indirizzate a stabilire e a mantenere nello Stato della Città del Vaticano il rispetto e la consapevolezza dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, l'attenzione ai rischi di sfruttamento, di maltrattamento o di abuso sessuale.

In questo testo sono stati elaborati sistemi di tutela dei minori e delle persone vulnerabili e delineati programmi atti a prevenire e contrastare condotte lesive della loro dignità e a tutelare la promozione del loro benessere.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La normativa canonica e la legislazione dello Stato della Città del Vaticano in materia di protezione dei minori e delle persone vulnerabili devono essere scrupolosamente rispettate.

Lo scopo delle presenti linee guida è quello di definire l'offerta di assistenza spirituale, medica e sociale, terapeutica e psicologica d'urgenza, nonché legale, ai minori ed alle persone vulnerabili come individuati ai sensi dell'art. 1 della Legge CCXCVII del 26 marzo 2019.

Agli effetti delle presenti linee guida, in accordo con quanto previsto dall'art. 1 della legge dello Stato della Città del Vaticano N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, i soggetti adulti che si trovino in particolari condizioni di fragilità (persone vulnerabili) sono equiparati ai «minori».

4. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

4.1. FINALITÀ

Alla luce dei principi di compassione e responsabilità che la Chiesa professa nei confronti delle persone offese e dei loro familiari, nell'ambito dello Stato della Città del Vaticano ci si adopererà per il bene e la cura dei soggetti coinvolti.

Come previsto dall'art. 9 della Legge N. CCXCVII, a seguito di specifica segnalazione, il Servizio di accompagnamento attiva la seguente modalità di

accoglienza e presa in carico:

a) offre un servizio di ascolto, assistenza e accompagnamento alle persone offese ai sensi dell'art. 1 della Legge N. CCXCVII;

b) garantisce l'assistenza medico-terapeutica, spirituale, psicologica e sociale alle persone offese e ai loro familiari, anche in situazioni di urgenza, con il fine di accompagnare la persona offesa nel percorso di auspicata guarigione;

c) illustra alla persona offesa i suoi diritti e il modo di farli valere e ne agevola l'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria, avvalendosi dell'assistenza legale;

d) tiene conto del parere e dei bisogni della persona offesa, tutelandone l'immagine, la sfera privata e la riservatezza nel trattamento dei dati personali, preservando essa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione.

Questo per garantire le persone offese e incoraggiare le segnalazioni volontarie di tali episodi.

4.2. ORGANIZZAZIONE

Come previsto dall'art. 8 della Legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, emanata dal Santo Padre in data 26 marzo 2019, è attivo presso la Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato Città del Vaticano il Servizio di accompagnamento per le vittime di abusi.

Il Servizio di accompagnamento è composto da:

- Direttore di Sanità e Igiene (o suo delegato) in qualità di "Responsabile" del coordinamento del Servizio

- Consulente Ecclesiastico

- Medico Specialista in Neuropsichiatria Infantile (o Medico Specialista in Neuropsichiatria, in ipotesi di assistenza di una persona vulnerabile)

- Psicologo

- Rappresentante dell'Ufficio Giuridico del Governatorato

- Segretario del Servizio.

La nomina dei suddetti membri è disposta dal Cardinale Presidente, sentito il Direttore di Sanità e Igiene.

Il Servizio adotta specifiche procedure operative funzionanti all'interno della Direzione di Sanità e Igiene per la presa in carico delle vittime di presunti abusi, il rilevamento della condizione patologica dell'abuso e l'individuazione dell'iter diagnostico-terapeutico più appropriato a seconda dell'età e degli eventuali specifici bisogni dei soggetti affetti da disabilità.

5. SEGNALAZIONE DEL PRESUNTO ABUSO SU MINORE

La segnalazione del presunto abuso sul minore o sulla persona vulnerabile può avvenire a mezzo posta ordinaria inviata al Servizio di accompagnamento, posta elettronica all'indirizzo dedicato (servizioaccompagnamento.dsi@scv.va),

o segnalazioni e denunce giunte presso il Tribunale o il Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano che potranno indirizzare la persona offesa al Servizio di accompagnamento, informando il Responsabile del Servizio.

Le segnalazioni possono essere presentate direttamente dal soggetto vittima del presunto abuso o, in caso di minore, dal genitore/tutore o legale rappresentante o da terze persone venute a conoscenza, diretta o indiretta, del presunto abuso.

Acquisita l'informazione, il Responsabile del Servizio attiverà il percorso sulla base delle necessità dell'individuo.

Coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di maltrattamento o di abuso sessuale saranno accolti e presi in carico secondo un adeguato e specifico percorso di supporto medico, psicologico e spirituale presso gli ambulatori della Direzione di Sanità ed Igiene.

Secondo necessità valutate dal Servizio di accompagnamento, potranno essere coinvolti eventuali altri consulenti specialisti.

Tutte le attività dovranno essere condotte nell'ottica di un equilibrio tra esigenze di non omissione e, nel contempo, di non invasività e riservatezza per il minore e la persona vulnerabile, nonché per i loro familiari, tutelandone i dati personali, l'immagine e la sfera privata.

In caso di segnalazioni anonime, o qualora la vittima o il suo genitore/tutore chiedano di rimanere anonimi, sarà comunque eseguita una segnalazione presso l'autorità giudiziaria di competenza per la valutazione della veridicità delle affermazioni e la eventuale successiva attivazione delle procedure giuridiche conseguenti.

6. ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO

L'accoglienza e la presa in carico si articoleranno nelle seguenti fasi:

- accoglienza primaria;
- valutazione e orientamento;
- erogazione del servizio.

6.1. ACCOGLIENZA PRIMARIA

In seguito alla segnalazione verrà organizzato un incontro tra il Servizio di accompagnamento e la vittima del presunto abuso. Il soggetto potrà essere accompagnato da un familiare o da una persona maggiorenne di sua fiducia e/o dal suo avvocato. In caso di minore o di persona vulnerabile legalmente incapace, il Servizio acquisirà preliminarmente il consenso scritto da parte del genitore o del tutore per procedere all'audizione, in assenza del quale il Promotore di Giustizia chiederà al Giudice Unico la nomina di un eventuale Curatore Speciale che rappresenti gli interessi della vittima.

Si procederà, parimenti, alla nomina di un Curatore Speciale, in ipotesi di conflitto di interessi tra l'esercente la potestà e la vittima sulla quale è esercitata la rappresentanza legale.

Il Servizio si propone di fornire e pianificare misure mediche e psicologiche di urgenza, procedure terapeutiche, nonché di illustrare informazioni utili di natura legale per l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria.

In questa fase si eseguirà un inquadramento iniziale mediante raccolta dei dati anamnestici, analisi delle condizioni specifiche, colloquio con i genitori o accompagnatore di fiducia, valutazione del minore anche ricorrendo, sulla base dello stato di salute e della situazione di urgenza, al coinvolgimento di altri specialisti e/o strutture sanitarie.

6.2. VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO

Le indagini mediche e psicologiche saranno eseguite presso gli ambulatori della Direzione di Sanità e Igiene mediante la costituzione e attivazione di una specifica équipe multidisciplinare, idoneamente formata a seconda del tipo di abuso o maltrattamento segnalato. Il team multidisciplinare, dopo aver proceduto alla fase di rilevamento della condizione patologica di abuso, deciderà (ciascun sanitario nell'ambito delle proprie competenze) il più appropriato iter diagnostico e terapeutico adeguato per la specifica situazione.

Nel caso di sospetto abuso o maltrattamento sarà necessario raccogliere dettagli sull'aggressione, sulla violenza e sullo stato di salute della vittima ed a tal fine il Servizio potrà predisporre indagini laboratoristiche e strumentali per valutare lo stato di compromissione psico-fisica della stessa, nonché analisi tossicologiche, per malattie trasmissibili o per altre eventuali patologie.

Pertanto, è opportuno che la valutazione clinica sia il meno possibile fonte di sofferenza e che non costituisca un evento potenzialmente ritraumatizzante. Al fine di ciò, si valuterà la predisposizione delle modalità più adeguate e opportune per l'attivazione delle procedure di gestione delle segnalazioni e di raccolta dei dati, anche in relazione al numero di specialisti coinvolti.

Nel caso si renda necessario eseguire approfondimenti che non possano essere effettuati all'interno dello Stato della Città del Vaticano, il Responsabile del Servizio si rivolgerà alle strutture che abbiano professionalità e mezzi per la cura della vittima e per un inquadramento di secondo livello. In particolare, il minore sarà avviato lungo il percorso definito dalle specifiche procedure sanitarie codificate presso le medesime strutture e verrà mantenuta la cura presso il Servizio relativamente ai passaggi necessari da effettuare e ai contatti con le figure e le strutture professionali individuate.

6.3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di accompagnamento esplica il suo intervento relativamente a:

- percorso medico: dopo una fase di inquadramento diagnostico, si procede ad elaborare un percorso medico personalizzato sulla base delle esigenze del minore o dell'adulto vulnerabile. Si include anche la possibilità di consulto con il Neuropsichiatra infantile o con lo Psichiatra;

- percorso psicologico: il Servizio prevede la possibilità di usufruire di supporto psicologico offerto attraverso colloqui programmati e organizzati secondo le specificità presenti. Si prevede la possibilità di estendere questo servizio anche ai familiari;

- percorso legale: si prevede di indicare ed illustrare le informazioni circa i diritti del soggetto richiedente e le modalità di esercizio degli stessi anche davanti all'autorità giudiziaria, nel rispetto delle procedure alle quali è tenuto il Servizio;

- percorso spirituale: si offre la possibilità di incontrare un consulente ecclesiastico con il quale sarà possibile effettuare colloqui.

Nel caso in cui il soggetto (o il suo tutore) non accetti di usufruire o proseguire con il percorso di supporto all'interno dello Stato della Città del Vaticano e/o delle Strutture Sanitarie collegate, si fornirà comunque l'esito della valutazione diagnostica e la proposta terapeutica da seguire, eventualmente, in altra sede.

7. GESTIONE DELLE PERSONE VULNERABILI

Nel caso in cui pervengano al Servizio di accompagnamento segnalazioni di presunti abusi o maltrattamenti avvenuti su soggetti adulti vulnerabili, come definiti ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge N. CCXCVII del 26 marzo 2019, questi saranno assistiti, analogamente a quanto previsto per i minori, fornendo loro un supporto medico, spirituale e psicologico.

8. SEGNALAZIONI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE

Nel caso in cui il Servizio di accompagnamento riceva notizia di abuso o maltrattamento su minore o persona vulnerabile, il Responsabile (o suo delegato) darà pronta comunicazione al Promotore di Giustizia per l'avvio delle opportune indagini. Il Responsabile informerà la vittima dei suoi diritti e il modo di farli valere, agevolando il ricorso all'autorità giudiziaria.

9. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTO ABUSO

Qualsiasi pubblico ufficiale che nell'esercizio della propria funzione venga a conoscenza di una condizione di abuso o maltrattamento su minore o persona vulnerabile all'interno dello Stato della Città del Vaticano, o secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge CCXCVII del 26 marzo 2019,

deve presentare tempestiva denuncia alla Autorità Giudiziaria. Può presentare denuncia ogni altra persona, anche totalmente estranea ai fatti, che sia a conoscenza di comportamenti in danno di un minore o di una persona vulnerabile.

10. PROCEDIBILITÀ

Nell'ipotesi in cui il Servizio di accompagnamento venga a conoscenza di presunti casi pregressi di abuso o maltrattamento, per i quali la vittima abbia già raggiunto la maggiore età, saranno analogamente attuate misure di tutela e supporto della medesima, con invito a presentare denuncia all'autorità giudiziaria, in conformità alle previsioni del comma 2, articolo 2 della Legge CCXCVII del 26 marzo 2019.

Il Servizio di accompagnamento, fatto salvo l'espresso diniego della persona offesa adulta, si farà, comunque, carico di supportarla nel perseguire il suo benessere fisico, mentale e spirituale, fornendogli tutta l'assistenza medica, psicologica e spirituale necessaria.

11. FORMAZIONE

Il Servizio di accompagnamento, di concerto con l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), organizza programmi di formazione sui rischi in materia di sfruttamento, di maltrattamento o di abuso sessuale, sui mezzi utili ad identificare e prevenire tali offese nonché sull'obbligo di denuncia.

La prevenzione di questi episodi è infatti efficace in relazione al grado di consapevolezza e comprensione da parte degli operatori e della comunità nel suo complesso.

Il Servizio di accompagnamento, di concerto con l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), si propone di avviare inizialmente un progetto pilota per selezionare e formare, presso ciascun organo o ufficio dello Stato della Città del Vaticano, gli ufficiali che avranno funzione formativa e ricettiva per le azioni di salvaguardia dei minori. In un secondo tempo saranno organizzate sessioni di formazione estese a più organi dello Stato e della Curia Romana, individuando persone o strutture che abbiano ruoli preponderanti nella tutela dei minori o delle persone vulnerabili all'interno dello Stato, al fine ultimo di informare e sensibilizzare tutti i cittadini e il personale.

Il Servizio di accompagnamento collabora, secondo necessità, con la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori per aggiornare periodicamente le procedure e le azioni di promozione da attuare all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

Città del Vaticano, 21 maggio 2022

Legge N. DXXXI della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la Legge *Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;

- vista la *Legge sulle Fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008, n. LXXI

Considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano sono vigenti, ai sensi degli articoli 7 e 8 della *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI, il codice penale italiano ed il codice di procedura penale italiano recepiti con la Legge 7 giugno 1929, n. II, come modificati e integrati dalle leggi vaticane;

- sussiste l'esigenza di apportare alcune modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale;

ha promulgato la seguente

LEGGE

Art. 1

(Reato continuato)

Il testo dell'articolo 79 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

“È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un sesto alla metà, chi con una sola violazione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da questo articolo, la pena determinata ai sensi dei commi precedenti non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile sommando le pene che sarebbero determinate per ciascuna violazione di legge”.

Art. 2

(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)

Il testo dell'articolo 91 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

“La prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l'azione penale:

1) in venti anni se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;

2) in quindici anni se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque anni, o l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3) in dieci anni se trattasi di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione per un tempo inferiore ai cinque anni, ovvero la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

4) in due anni se trattasi di contravvenzione.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti, con esclusivo riguardo a quelle che prevedono rispettivamente un aumento o una diminuzione in misura superiore a un terzo”.

Art. 3

(Atti interruttivi della prescrizione)

Il testo dell'articolo 93 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronuncia della sentenza di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorché rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito. L'effetto dell'atto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini stabiliti nell'articolo 91.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato ancorché gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro uno solo”.

Art. 4

(Interferenze illecite nella vita privata e reati concernenti i sistemi informatici e telematici)

Dopo l'articolo 158 del codice penale sono introdotti i seguenti:

“Art. 158 bis

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con la stessa pena è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio.

Art. 158 ter

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici della Santa Sede, dello Stato o di altra autorità pubblica, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 158 quater

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione fino ad un anno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa solo quando il sistema informatico o telematico appartiene a un privato”.

Art. 5

(Reati contro la libertà delle comunicazioni)

Dopo l'art. 164 del codice penale sono introdotti i seguenti:

“Art. 164 bis

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di comunicazioni o conversazioni, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa: tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.

Art. 164 ter

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Santa Sede, dallo Stato o da altro ente pubblico;

2) da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 164 quater

Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute senza l'altrui consenso, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta e immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Art. 6

(Esecuzione delle notificazioni)

Il testo dell'articolo 110, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“Le notificazioni alle parti sono eseguite mediante consegna di una copia dell'atto a mani del destinatario ovvero mediante messaggio di posta elettronica di cui sia certa la ricezione”.

Art. 7

(Notificazioni all'imputato)

Il testo dell'articolo 111 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“La notificazione all'imputato che non possa essere eseguita nelle modalità di cui all'articolo precedente è eseguita presso il luogo nello Stato in cui l'imputato abita o esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona maggiorenne che con lui conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

La notificazione all'imputato detenuto nello Stato è eseguita solamente mediante consegna alla persona”.

Art. 8

(Notificazione all'imputato di cui non sia nota la dimora)

Il testo dell'articolo 112 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“La notificazione di un atto all'imputato del quale non sia nota la residenza né la dimora nello Stato e che non abbia ivi eletto o dichiarato domicilio è eseguita mediante deposito della copia nella cancelleria del tribunale”.

Art. 9

(Notificazione all'imputato dimorante all'estero – avviso di inizio del procedimento)

Il testo dell'articolo 113, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo ove dimora

all'estero un imputato di delitto, il pubblico ministero gli trasmette, mediante lettera raccomandata ovvero mediante messaggio di posta elettronica di cui sia certa la ricezione, avviso del procedimento iniziato a suo carico, con invito a eleggere domicilio per la notificazione degli atti nello Stato o comunque nella cancelleria del tribunale e con l'avvertimento che, in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio nello Stato, le notifiche successive saranno eseguite presso la cancelleria del tribunale e il procedimento seguirà il suo corso”.

Art. 10

(Altre notificazioni)

Il testo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“Le notificazioni alla parte lesa, fuori dei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo 110, e quelle ai periti, agli interpreti e ai testimoni sono eseguite secondo le norme contenute nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 111 ovvero mediante messaggio di posta elettronica di cui sia certa la ricezione”.

Art. 11

(Notificazioni e comunicazioni al difensore)

Dopo l'art. 118 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:

“Art. 118-bis — Le notificazioni e comunicazioni ai difensori delle parti sono eseguite preferibilmente a mezzo posta elettronica. A tal fine, il difensore al momento della formalizzazione della nomina ha l'obbligo di indicare all'autorità giudiziaria procedente un indirizzo di posta elettronica ove le notificazioni o le comunicazioni si intenderanno ritualmente eseguite per l'intera durata del procedimento”.

Art. 12

(Nullità della notificazione)

Il testo dell'articolo 119 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“La notificazione è nulla: se siano violate le disposizioni stabilite circa la persona cui deve essere consegnata la copia; se per inosservanza di altre fra le regole precedenti vi sia incertezza assoluta sulla data della notificazione, sulla persona che l'ha eseguita o su quella che la richiede o su quella alla quale è diretta”.

Art. 13

(Reati per cui si procede con istruzione formale)

Il testo dell'articolo 187 del codice di procedura penale è integralmente

sostituito dal seguente:

“Per i reati per i quali la legge stabilisce la pena superiore nel massimo a quindici anni si procede, a pena di nullità, con istruzione formale. Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle circostanze del reato”.

Art. 14

(Avviso di procedimento)

Dopo il testo dell'art. 196 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art.196-bis c.p.p.: «Avviso di procedimento –

1. Quando si debbano compiere atti ai quali il difensore abbia diritto di assistere, il giudice istruttore notifica all'imputato ed alla persona offesa un avviso con il quale li invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia ed un domicilio nello Stato, ovvero un domicilio elettronico, presso il quale intende ricevere le notifiche.

2. L'avviso del procedimento contiene l'indicazione delle norme di legge violate, la data ed il luogo del fatto, nonché il nominativo ed il recapito del difensore d'ufficio al quale, in mancanza di nomina del difensore di fiducia entro il termine indicato dal giudice istruttore, saranno recapitati gli avvisi.

3. Nel caso di urgenza e qualora lo richieda la tipologia dell'atto da compiere, il giudice istruttore può disporre che la notificazione dell'avviso avvenga contestualmente al compimento dell'atto”.

Art. 15

(Diritto del difensore di assistere ad atti istruttori)

Il testo dell'articolo 198, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli interrogatori, ai confronti, agli esperimenti giudiziali, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge”.

Art. 16

(Nomina di consulenti tecnici)

Dopo l'articolo 232 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:

“Art. 232-bis: Nel corso dell'istruzione e del giudizio, anche fuori dei casi di perizia, le parti possono nominare consulenti tecnici”.

Art. 17

(Sequestro di corrispondenza elettronica e telematica)

Il testo dell'articolo 238, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“Il giudice può ordinare negli uffici postali e telegrafici il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi, o di altra corrispondenza anche se inoltrata per via informatica o telematica, che abbia ragione di credere spediti dall’imputato, o a lui diretti anche sotto nome diverso, o comunque attinenti al reato”.

Art. 18

(Intercettazioni telefoniche e telematiche)

Dopo il Capo VII del Titolo II del Libro II del codice di procedura penale vengono introdotte le seguenti norme:

“Capo VII bis – Delle intercettazioni telefoniche e telematiche

Art. 259 bis

L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni quattro.

Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle circostanze del reato.

Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico. In ogni caso, nei luoghi di privata dimora l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Art. 259 ter

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo precedente, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

Art. 259 quater

Il pubblico ministero richiede al giudice istruttore l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 259 bis. Il giudice provvede con decreto motivato e l’autorizzazione è concessa solo quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.

Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i 30 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato, qualora permangano i presupposti indicati nel primo comma, per periodi successivi di 20 giorni fino ad un massimo di 150 giorni.

Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi del Corpo della Gendarmeria.

In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

Art. 259 quinquies

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

Nel verbale è indicato sommariamente il contenuto delle comunicazioni intercettate.

Il pubblico ministero può disporre la trascrizione delle comunicazioni e conversazioni che ritiene rilevanti per i fatti oggetto di accertamento.

Le operazioni possono essere eseguite esclusivamente per mezzo degli impianti a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee estranee al Corpo della Gendarmeria (che assumono la qualifica di ausiliari).

I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero senza ritardo.

Il pubblico ministero stabilisce con decreto le modalità di conservazione delle intercettazioni, anche al fine di assicurarne la segretezza.

Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, su richiesta di parte, e dell'operazione è redatto verbale.

Art. 259 sexies

Fermi restando i limiti di cui agli articoli 259-bis, 259-quater e 259-quinquies, i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposte, salvo che risultino indi-

spensabili per l'accertamento di delitti per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque. Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle circostanze del reato.

Ai fini della utilizzazione prevista dal comma precedente, i decreti, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono acquisiti dal pubblico ministero mediante estrazione di copia di essi dagli atti del diverso procedimento nel cui ambito sono state eseguite le intercettazioni.

Art. 259 septies

Non possono essere intercettate le conversazioni e comunicazioni con il Santo Padre.

Non possono essere, altresì, intercettate le conversazioni e comunicazioni:

a) dei ministri di culto che abbiano ad oggetto fatti coperti dal segreto della confessione;

b) dei pubblici ufficiali che abbiano ad oggetto fatti coperti dal segreto di Stato e, comunque, qualunque fatto avente ad oggetto la sicurezza o i rapporti internazionali della Santa Sede;

c) dei ministri di culto, dei religiosi e delle religiose, degli avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria che abbiano ad oggetto fatti coperti dal segreto professionale.

Sono sempre inutilizzabili le intercettazioni eseguite in violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono.

Art. 259 octies

Le disposizioni di cui agli articoli 259 bis, 259 quater e del primo comma dell'articolo 259 quinquies sono previste a pena di inutilizzabilità.

Alla accertata inutilizzabilità segue la distruzione ai sensi dell'art. 259-quinquies, ad eccezione delle ipotesi in cui le registrazioni costituiscono corpo del reato.

Art. 259 nonies

Nelle ipotesi in cui si procede con istruzione formale, affinché il giudice istruttore possa disporre le intercettazioni è comunque necessaria una apposita richiesta del pubblico ministero.

In assenza della richiesta del pubblico ministero, il giudice istruttore può evidenziare con decreto le esigenze istruttorie da soddisfare mediante le intercettazioni, disponendo che il pubblico ministero, ove continui a ritenere di non avanzare la richiesta di cui al comma 1, comunichi con atto scritto le ragioni delle proprie scelte.

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 259 decies

Nel caso in cui le operazioni di intercettazione devono essere eseguite, anche in parte, fuori dallo Stato si applicano le norme vigenti in materia di cooperazione internazionale”.

Art. 19

(Reati per cui si procede con istruzione sommaria)

Il testo dell'articolo 277 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“Per i reati diversi da quelli indicati nell'articolo 187 si procede con citazione diretta o direttissima, eccettuati i casi nei quali la legge espressamente dispone il procedimento per decreto”.

Art. 20

(Avviso di procedimento)

Dopo il testo dell'art. 277 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 277-bis: “Il promotore di giustizia applica l'art. 196-bis c.p.p”.

Art. 21

(Atti che possono essere compiuti direttamente dal promotore di giustizia)

Il testo dell'articolo 278, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“Nei procedimenti per citazione diretta di competenza del tribunale, il promotore di giustizia può ricercare direttamente le prove; procede nel rispetto delle forme stabilite per l'istruzione formale per ciò che riguarda le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, la spedizione di un mandato di comparizione e l'interrogatorio dell'imputato. Occorrendo redigere processi verbali, il promotore di giustizia è assistito dal segretario o dalla polizia giudiziaria”.

Art. 22

(Atti che devono essere richiesti al giudice istruttore)

Il testo dell'articolo 279, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“Per gli esperimenti giudiziari, le perizie, le ricognizioni, l'esame dei testimoni nei casi indicati nel capoverso ultimo dell'articolo 254, la spedizione

di un mandate di arresto, di cattura o di accompagnamento, il promotore di giustizia richiede il giudice istruttore”.

Art. 23

(Dei mandati)

Il testo dell'articolo 311, comma I, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Con il mandato di comparizione l'autorità giudiziaria ordina che l'imputato si presenti al suo cospetto. Con il mandato di arresto e con il mandato di cattura il giudice istruttore ordina che l'imputato sia condotto in carcere. Con il mandato di accompagnamento il giudice istruttore ordina che l'imputato sia condotto alla sua presenza, anche con la forza nel caso di rifiuto”.

Art. 24

(Atti allegati alla richiesta di citazione)

Il testo dell'art. 355 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“La richiesta del promotore di giustizia per il decreto di citazione è depositata in cancelleria con gli atti del provvedimento; essa contiene:

1° nome, cognome, età e altre qualità personali dell'imputato e, se sia il caso, della persona civilmente responsabile, che valgano a identificarli;

2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato con le circostanze aggravanti, e degli articoli di legge dei quali si chiede l'applicazione;

3° la data della richiesta e la sottoscrizione del promotore di giustizia.

Se gli atti del procedimento riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero allega alla richiesta di citazione solo quelli che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui viene presentata la richiesta, tenuto altresì conto delle esigenze di tutelare il segreto istruttorio”.

Art. 25

(Trascrizione delle intercettazioni)

Dopo il testo dell'art. 367 del codice di procedura penale è introdotto il seguente articolo:

“Art. 367-bis – Nei termini indicati all'articolo che precede e comunque alla prima udienza, il pubblico ministero e le parti possono chiedere al giudice di disporre la trascrizione delle registrazioni che ritengano rilevanti, anche se non trascritte durante la fase dell'istruzione, e la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Il giudice provvede osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie, dopo avere ordinato lo stralcio delle parti che

appaiano manifestamente irrilevanti. A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.

Il giudice ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione".

Art. 26

(Lettura delle disposizioni testimoniali)

Il testo dell'art. 404 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“Le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della formale istruzione o dal promotore di giustizia, purché siano compresi nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, possono essere lette se le parti vi consentono.

Possono sempre essere lette le deposizioni ricevute a norma degli articoli 206, 244, 252, 253, 258 e 395 o nei casi preveduti nel secondo capoverso dell'articolo 22, nell'ultimo capoverso dell'articolo 254, nell'ultimo capoverso dell'articolo 367, nell'articolo 369 e nel capoverso dell'articolo 400.

Si può leggere ogni altra deposizione ricevuta nella istruzione quando si debbano far risultare contraddizioni o variazioni nelle deposizioni al dibattimento.

Possono essere lette, altresì, le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale o dal promotore di giustizia, morti o assenti dallo Stato, o di ignota dimora, o divenuti inabili a deporre per infermità di mente o per altre cause, o sentiti all'estero mediante rogatoria, sempre che siano compresi nelle liste, anche se essi non siano stati citati validamente”.

Art. 27

(Lecture vietate)

Il testo del primo comma dell'articolo 406 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

“È vietato, a pena di nullità, leggere le deposizioni di persone che abbiano legittimamente esercitato la facoltà di astenersi dal deporre in udienza, ovvero debbano ancora essere citate come testimoni in giudizio potendo esercitare la suddetta facoltà”.

Art. 28

(Sospensione condizionale della pena)

Il testo dell'articolo 423 del codice di procedura penale è interamente sostituito dal seguente:

“Nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva per durata non superiore a due anni, o ad una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva, e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà per-

sonale per un tempo nel complesso non superiore a due anni, contro persona che non abbia mai riportato condanna alla reclusione, il giudice, salvo che sia altrimenti stabilito in leggi speciali, può ordinare che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per il termine di cinque anni, trattandosi di condanna per delitto o, se trattasi di condanna per contravvenzione, per un termine di due anni”.

Art. 29

(Decorrenza dell'efficacia dell'articolo 2)

La nuova disciplina prevista dall'articolo 91 del codice penale si applica ai procedimenti iscritti in data successive a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

(Abrogazione)

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 78 e 94 del codice penale e l'articolo 471 del codice di procedura penale.

Art. 31

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 15 settembre 2022.

Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 22 agosto 2022.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, sei settembre duemilaventidue.

Presidente

Visto
Segretario Generale

Legge N. DXXXII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano sulla raccolta di prove dichiarative all'estero mediante collegamento audiovisivo

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
 - vista la *Legge sulle Fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
 - vista la *Legge N. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, del 16 marzo 2020;
 - vista la *Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari*, del 24 aprile 1963, ratificata dalla Santa Sede l'8 ottobre 1970;
- considerato che
- è sempre più presente la necessità di raccogliere nei procedimenti giudiziari delle prove dichiarative anche all'estero;
 - attualmente sono disponibili degli strumenti tecnici di collegamento audiovisivo che permettono la raccolta di prove dichiarative anche per via telematica;
 - nelle attività giurisdizionali è indispensabile rispettare scrupolosamente la sovranità degli altri Stati, nonché la cortesia internazionale;
 - le missioni diplomatiche della Santa Sede possono svolgere funzioni consolari nello Stato accreditato;
- ha promulgato la seguente

LEGGE

Art. 1

Quando, nel corso del giudizio, si deve procedere all'assunzione di prove dichiarative, ivi compreso l'esame del perito, ed il dichiarante si trovi nel territorio di un altro Stato e sia impossibilitato ad intervenire in presenza all'udienza per ragione di salute o per altri gravi motivi, il Tribunale dispone, con ordinanza non impugnabile, che la prova sia assunta all'estero, mediante collegamento audiovisivo, con l'assistenza del Rappresentante Pontificio nello Stato di residenza del dichiarante, in conformità con le disposizioni della presente legge. Nella fase di istruzione, l'assunzione della prova all'estero è disposta con ordinanza non impugnabile del Giudice Istruttore.

In assenza del rappresentante Pontificio, le attività previste da questa legge

sono svolte dall'Incaricato d'Affari ad interim della Rappresentanza Pontificia.

Nell'ordinanza vengono specificate le modalità esecutive per l'acquisizione della prova.

Art. 2

L'ordinanza del Giudice che procede è trasmessa al Rappresentante Pontificio tramite la Segreteria di Stato.

Prima di procedere, il Rappresentante Pontificio deve assicurarsi che lo Stato di residenza non si opponga alla acquisizione di prove dichiarative nel proprio territorio e che siano osservate tutte le eventuali condizioni imposte dall'ordinamento estero. Qualora lo Stato estero non permetta l'acquisizione delle prove nel proprio territorio, il Rappresentante Pontificio, tramite la Segreteria di Stato, ne informa il Giudice che procede.

Art. 3

La prova dichiarativa è ordinariamente acquisita mediante collegamento audiovisivo sicuro tra l'aula di udienza e la sede della Rappresentanza Pontificia.

A tal fine, si utilizza un collegamento audiovisivo che garantisca la contestuale, effettiva, completa e reciproca percezione audiovisiva da parte delle persone presenti in entrambi i luoghi. Salvo limitazioni imposte dallo Stato estero, la prova può essere acquisita in un altro luogo adatto.

Art. 4

Nell'acquisizione della prova, il Rappresentante Pontificio segue le indicazioni fornite dal Giudice che procede.

In ogni caso, il Rappresentante Pontificio si accerta dell'identità del dichiarante e gli rivolge gli avvertimenti previsti dalla legge in ragione della specifica qualifica processuale del dichiarante.

Art. 5

La presente legge è approvata *ad experimentum* per un triennio ed entra in vigore il 15 settembre 2022.

Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 22 agosto 2022.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla

porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, sei settembre duemilaventidue.

Presidente

Visto

Segretario Generale

Legge N. DL della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano sulle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;

- vista la *Legge N. LXXI sulle fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008;

- vista la *Legge N. X recante norme generali in materia di sanzioni amministrative*, dell'11 luglio 2013;

- vista la *Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*, dell'8 ottobre 2013, e successive modifiche e integrazioni;

- vista la *Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018;

- visto il *Motu proprio* «Una migliore organizzazione», del 26 dicembre 2020;

- considerata l'esigenza di dare una disciplina organica e aggiornata alle persone giuridiche aventi sede nello Stato della Città del Vaticano;

ha promulgato la seguente

LEGGE

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per le seguenti definizioni, si rinvia all'ar-

articolo 1 della Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria, dell'8 ottobre 2013, e successive modifiche e integrazioni:

- a) «Dati identificativi»;
- b) «Fondi o altre risorse economiche»;
- c) «Titolare effettivo».

2. Per «*persone giuridiche strumentali*» si intendono quelle indicate come tali dalla legge propria della Curia Romana;

3. Per «*Organizzazioni senza scopo di lucro*» si intendono le persone giuridiche che hanno come attività prevalente la raccolta o la distribuzione di fondi o altre risorse economiche per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari.

4. Per «*Organizzazioni di volontariato*» si intendono le persone giuridiche che svolgono le attività di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle persone giuridiche aventi sede nello Stato della Città del Vaticano.

2. La presente legge si applica agli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, nei limiti di quanto previsto dalla legge propria della Curia Romana.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le Istituzioni curiali e gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

Articolo 3

Requisiti di costituzione

1. L'atto costitutivo o lo statuto della persona giuridica deve essere redatto in forma pubblica e deve recare le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e il tipo della persona giuridica;
- b) la sede legale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano ed eventuali sedi secondarie;
- c) le finalità e le attività;
- d) le norme di funzionamento e le regole stabilite per la modifica dello statuto;
- e) se si tratta di un'associazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;

f) se si tratta di un'organizzazione senza scopo di lucro, i beneficiari dell'attività oppure, qualora ciò non sia possibile per la natura delle prestazioni, le categorie di beneficiari;

g) gli organi sociali dell'ente, i loro poteri, il modo di funzionamento, le modalità di nomina degli stessi e gli eventuali requisiti di competenza e onorabilità;

h) le modalità di approvazione del bilancio.

2. I membri degli organi sociali devono essere esclusivamente persone fisiche.

3. All'atto costitutivo o allo statuto deve essere allegato lo stato patrimoniale dell'ente, da cui risulti con chiarezza il patrimonio iniziale della persona giuridica e la provenienza dei conferimenti. Il capitale di costituzione non può essere di valore inferiore a euro 50.000,00.

Articolo 4

Procedura di iscrizione

1. Le persone giuridiche devono essere iscritte in un unico registro tenuto presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato.

2. Al fine dell'iscrizione nel registro, il rappresentante legale della persona giuridica deve presentare domanda al Presidente del Governatorato, corredata da:

a) atto costitutivo;

b) statuto, se adottato con atto separato;

c) dati identificativi e copia del documento di identità del legale rappresentante;

d) dati identificativi e copia del documento di identità dei primi componenti degli organi sociali e i relativi atti di nomina, se diversi dallo statuto;

e) indicazione della sede nel territorio dello Stato della Città del Vaticano ove sono conservati i documenti e le scritture contabili di cui agli articoli 8, 9 e 10.

3. Il Presidente del Governatorato, tramite l'Ufficio Giuridico, verifica la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta e la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto con quanto disposto all'articolo 3. Qualora necessario, richiede alla persona giuridica di integrare la documentazione entro un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

4. La documentazione acquisita è trasmessa dal Presidente del Governatorato alla Segreteria di Stato, al fine dell'autorizzazione all'iscrizione. Le persone giuridiche erette dalla Suprema Autorità, aventi sede legale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, sono iscritte senza necessità di autorizzazione.

Articolo 5

Registrazione

1. Il Presidente del Governatorato, ricevuta l'autorizzazione della Segreteria di Stato, dispone, con proprio decreto, l'iscrizione della persona giuridica nel registro.

2. Ultimata la registrazione, l'ente acquista la personalità giuridica civile vaticana. Dell'avvenuta registrazione viene data comunicazione alla persona giuridica.

3. Nel registro devono essere depositati:

- a) l'atto costitutivo;
- b) lo statuto, se adottato con atto separato;
- c) il regolamento interno, ove previsto, conforme allo statuto ed alle attività e alle finalità della persona giuridica;
- d) l'autorizzazione all'iscrizione della Segreteria di Stato;
- e) gli atti di modifica dell'atto costitutivo, dello statuto o del regolamento interno e gli altri elementi indicati dalla legge;
- f) se organizzazione di volontariato, l'elenco dei volontari e le polizze assicurative;
- g) gli atti di nomina di consiglieri, amministratori, rappresentanti legali, fiduciari, curatori e ogni altro responsabile della persona giuridica, unitamente a copia dei relativi documenti di identità;
- h) gli atti con i quali è disposta l'eventuale liquidazione della persona giuridica e gli atti di nomina dei liquidatori, unitamente a copia dei relativi documenti di identità.

Articolo 6

Registro

1. L'Ufficio Giuridico del Governatorato, cura che i dati e le informazioni siano conservati nel registro, tempestivamente aggiornati e accessibili.

2. Il registro è pubblico.

3. La persona giuridica deve depositare, presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato, gli atti di modifica dello statuto, dell'atto costitutivo, del regolamento interno, degli organi sociali e di qualsiasi altro atto che incida sulla natura e finalità della persona medesima, entro trenta giorni dalla data in cui sono adottati o pervenuti.

4. Con cadenza periodica, l'Ufficio Giuridico del Governatorato provvede alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, dalla lett. b) alla lett. h).

Articolo 7

Membri dell'organo di gestione

1. I membri dell'organo di gestione delle persone giuridiche devono essere scelti fra persone di competenza ed esperienza adeguate per l'incarico.

2. Non possono essere membri dell'organo di gestione ovvero nominati liquidatori coloro che:

a) sono interdetti o condannati a pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nello Stato o in uno Stato estero;

b) sono condannati, nello Stato o in uno Stato estero, per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;

c) sono condannati, nello Stato o in uno Stato estero, per un qualunque reato non colposo, per cui la legge preveda una pena detentiva non inferiore nel minimo a un anno.

Articolo 8

Adempimenti contabili

1. Le persone giuridiche devono tenere le seguenti scritture contabili:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) bilancio preventivo;
- d) bilancio consuntivo.

2. I documenti e le scritture contabili sono tenuti secondo le disposizioni vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 9

Obblighi di registrazione e conservazione

1. Le scritture contabili, i documenti giustificativi e le informazioni relative alle transazioni finanziarie, compresi le fatture, i contratti e gli estratti dei conti bancari, necessari a dimostrare che le risorse sono state utilizzate in modo corrispondente alle finalità proprie dell'ente, devono essere conservati, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, per un periodo non inferiore a dieci anni dall'ultimo giorno dell'esercizio cui si riferiscono o dalla loro approvazione.

2. Le persone giuridiche devono altresì aggiornare tempestivamente e conservare nei propri registri, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, i dati identificativi di:

- a) associati;
- b) titolari effettivi;

- c) membri degli organi di governo;
- d) prestatori di servizio volontario;
- e) donatori, verificandone l'onorabilità;
- f) beneficiari delle attività oppure, qualora ciò non sia possibile per la natura delle prestazioni, le categorie di beneficiari.

Articolo 10

Libri sociali obbligatori

1. Oltre i libri prescritti di cui all'articolo 8, le persone giuridiche devono conservare nel territorio dello Stato della Città del Vaticano:

- a) il libro dei verbali e delle deliberazioni delle assemblee;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. Gli associati e i membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Articolo 11

Misure di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa

1. Alle persone giuridiche, anche strumentali, agli enti senza scopo di lucro e alle organizzazioni di volontariato continuano ad applicarsi le norme in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa previste dalla Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell'8 ottobre 2013, e successive modifiche e integrazioni.

2. Sulle materie di cui al paragrafo 1, il Comitato di Sicurezza Finanziaria stabilisce attività di aggiornamento e di formazione per le persone giuridiche, anche strumentali, gli enti senza scopo di lucro e le organizzazioni di volontariato.

Articolo 12

Scambio di informazioni a livello interno

La Segreteria di Stato, la Segreteria per l'Economia, l'Ufficio del Revisore Generale, il Dicastero da cui dipende canonicamente la persona giuridica, il Governatorato, l'Ufficio del Promotore di Giustizia, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e il Corpo della Gendarmeria scambiano informazioni al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 13

Scambio di informazioni a livello internazionale

1. Fatti salvi altri casi previsti dall'ordinamento, spetta alla Segreteria di Stato esaminare le richieste di informazioni provenienti da Autorità estere circa il funzionamento o gli atti delle persone giuridiche, che devono pervenire per via diplomatica.

2. La Segreteria di Stato può trasmettere alle competenti Autorità estere, per via diplomatica, informazioni utili circa il funzionamento o gli atti delle persone giuridiche, anche senza una preventiva richiesta.

Articolo 14

Organizzazioni di volontariato

1. L'attività di volontariato consiste in prestazioni libere e gratuite con le finalità di:

- a) collaborare alla missione di evangelizzazione della Chiesa;
- b) contribuire all'animazione cristiana delle realtà temporali;
- c) sostenere le opere assistenziali promosse a favore dei poveri, degli infermi, degli immigrati, degli anziani e di chiunque sia in stato di bisogno;
- d) collaborare, nello spirito cristiano, ad altre iniziative di solidarietà e di promozione umana.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, nei limiti e nei modi stabiliti dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 15

Assicurazione obbligatoria per le organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare gli aderenti, in relazione alle caratteristiche e alla durata delle prestazioni, per infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento dell'attività stessa, presso compagnie o istituti di assicurazione approvati e iscritti nell'Albo informatico della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

2. Gli estremi delle polizze stipulate devono essere annualmente depositati presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato.

3. La copertura assicurativa dei volontari è condizione necessaria per la

stipula di convenzioni.

Articolo 16

Convenzioni ed organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni possono stipulare convenzioni con i Dicasteri della Curia Romana, con gli organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, con le Istituzioni collegate con la Sede Apostolica e con il Governatorato.

2. Le convenzioni devono specificare:

- a) le attività affidate all'organizzazione;
- b) la determinazione e le cause di decadenza e di revoca di eventuali contributi o benefici a favore dell'organizzazione;
- c) la durata;
- d) il numero dei volontari impiegati nelle attività.

3. Non possono costituire oggetto di convenzione le attività che devono essere svolte mediante personale dipendente degli enti di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO II

(Persone giuridiche non strumentali)

Articolo 17

Scritture contabili

1. Le persone giuridiche devono trasmettere al Governatorato il bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla sua approvazione.

2. Su richiesta del Governatorato, le scritture contabili devono essere sottoposte all'Ufficio del Revisore Generale o a un revisore esterno indicato dal Governatorato stesso.

3. Gli atti e i documenti di cui all'articolo 9 sono sempre accessibili al Governatorato e all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.

Articolo 18

Supervisione istituzionale

Il Governatorato cura il corretto funzionamento dell'ente nel perseguimento delle finalità statutarie. A tal fine, provvede:

- a) alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti legali, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilità, ove previsti;
- b) ad annullare, sentiti gli amministratori e l'organo di controllo interno, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto. L'annullamento dell'atto non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede;
- c) allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un

commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformità dalla legge o dallo statuto;

d) ad analizzare i verbali dell'organo cui spetta l'amministrazione della persona giuridica, che gli devono essere trasmessi, con possibilità di far pervenire osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalità istituzionali.

Articolo 19

Estinzione e devoluzione dei beni

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, le persone giuridiche sono poste in liquidazione con decreto del Presidente del Governatorato, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento.

2. In mancanza di una specifica previsione dello statuto o dell'atto costitutivo, il Presidente del Governatorato nomina uno o più commissari liquidatori.

3. Entro quindici giorni dalla nomina, i liquidatori devono chiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture contabili. All'atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia all'Ufficio Giuridico del Governatorato. Se gli amministratori non procedano alla consegna, il Presidente del Tribunale su istanza dei liquidatori autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a impugnazione. In questo caso l'inventario è redatto dall'Ufficiale giudiziario.

4. Su indicazione del Governatorato, i liquidatori provvedono alla devoluzione del patrimonio residuo alle persone giuridiche indicate dall'atto costitutivo o dallo statuto. In ogni altro caso, esso è devoluto alla Sede Apostolica.

5. Soddisfatti i creditori e devoluti i beni, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e trasmetterlo al Presidente del Governatorato per l'approvazione.

6. Di seguito, il Presidente del Governatorato, con proprio decreto, dichiara l'estinzione dell'ente e ne dispone la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

7. Le scritture contabili, i documenti, i dati e i libri, di cui agli articoli 9 e 10, dell'ente soppresso devono essere depositati presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato che provvede a conservarli per un termine di 10 anni dall'estinzione della persona giuridica.

TITOLO III *(Disposizioni finali)*

Articolo 20

Sanzioni amministrative

1. Alla persona giuridica viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 50.000,00, in caso di:

- a) mancato aggiornamento degli atti da depositare nel registro entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3;
- b) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1.

2. Al rappresentante legale dell'ente viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00, in caso di:

- a) mancata registrazione della persona giuridica entro sessanta giorni dalla prima nomina del rappresentante legale;
- b) mancata integrazione della documentazione richiesta per la registrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

3. In caso di recidiva o di inadempimento protratto oltre quindici giorni dalla messa in mora, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e possono altresì essere irrogate le seguenti sanzioni:

- a) l'interdizione temporanea dell'ente all'esercizio dell'attività;
- b) l'interdizione temporanea del rappresentante legale, dell'amministratore o del responsabile dell'ente agli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- c) la rimozione del rappresentante legale, dell'amministratore o del responsabile dell'ente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono accertate:

- a) per gli illeciti di cui al comma 1, lett. a) e d), nonché per quelli di cui al comma 2, dal Governatorato;
- b) per gli illeciti di cui al comma 1, lett. b) e c), dalla Segreteria per l'Economia.

5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente del Governatorato a norma della Legge N. X recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, dell'11 luglio 2013.

Articolo 21

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Le persone giuridiche già registrate devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore.

2. Sono abrogati:

- la Legge N. CLXXXVII *sulla disciplina delle attività di volontariato*, del 22 maggio 1992;
- la Legge N. CCVI *sulle persone giuridiche civili*, del 28 giugno 1993;
- la Legge N. CCXI *in materia di registrazione e vigilanza degli enti senza scopo di lucro*, del 22 novembre 2017;
- l'Ordinanza del Presidente del Governatorato N. CCCLXIV, del 19 agosto 2020.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore l'8 dicembre 2022.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 22 agosto 2022.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel Cortile San Damaso, sulla porta degli Uffici del Governatorato, negli uffici postali dello Stato della Città del Vaticano, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 5 dicembre duemila ventidue

Fernando Card. Végez Alzaga, L.C.
Presidente

Sr. Raffaella Petrini, F.S.E.
Segretario Generale